

Legge regionale 14 agosto 1987 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

## **Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.**

### **CAPO IV**

*Finanziamenti a favore dei porti d' interesse regionale per il completamento di opere, impianti e relative attrezzature fisse e mobili destinati al potenziamento degli scali*

#### **Art. 17**

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998

2 Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/2006

4 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

#### **Art. 18**

*Caratteristiche dei programmi finanziabili(2)*

1. I programmi di cui all' articolo 17 comprendono:

a) la realizzazione ed il completamento di opere, l' acquisto di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dei porti;

b) la manutenzione straordinaria di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, già esistenti o realizzati successivamente all' entrata in vigore della presente legge;

c) altre iniziative finalizzate al potenziamento strutturale, operativo e produttivistico degli scali, ivi compresi il raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone;

d) gli impianti e le attrezzature finalizzate alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione.

**2.** Gli impianti e le attrezzature di cui alla lettera a) possono essere concessi in comodato da parte dei soggetti di cui all' articolo 17 alle Compagnie portuali per l' espletamento dei relativi servizi, anche al fine di contribuire al contenimento dei costi delle operazioni portuali.

**2 bis.** Per il porto di Porto Nogaro possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere pertanto ammesse a finanziamento, le spese relative ai lavori di manutenzione ordinaria di opere, impianti ed attrezzature.

(1)

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

## **Art. 19**

### *Presentazione dei programmi di investimento*

**1.** Ai fini dell' ottenimento dei finanziamenti di cui all' articolo 17, gli enti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un programma triennale di investimenti, da aggiornare annualmente, in corrispondenza col bilancio triennale regionale.

**2.** Il programma deve contenere l' indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, coi relativi preventivi sommari di spesa e individuazione dei mezzi di finanziamento.

**3.** Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale la quale, contestualmente, determina l' entità dei finanziamenti da concedersi.

## Art. 20

### *Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti*

1. I finanziamenti di cui all' articolo 17 vengono concessi ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei singoli programmi pluriennali di investimento.
2. La loro erogazione viene effettuata annualmente, in via anticipata, fino all' intero ammontare del finanziamento concesso per l' anno in corso.
3. Gli enti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione.

(1)(2)

4. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
5. I rendiconti stessi devono essere corredati dai progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, delle opere comprese nei programmi pluriennali di investimento.
6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi.

**6 bis.** Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.

(3)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 25/1989
- 2 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
- 3 Comma 6 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004